



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2011, recante "Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)" con il quale le suddette scadenze sono state fissate a partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012;

CONSIDERATO che, secondo il calendario giornaliero attuativo del citato decreto ministeriale, già reso noto, il passaggio al digitale nella regione Abruzzo avrà luogo dal 7 al 15 maggio, in attuazione del suddetto decreto ministeriale;

VISTO il provvedimento cautelare monocratico n.1562/2012 del 3 maggio 2012, nell'ambito del giudizio n. 2941/12 avanti il TAR Lazio, promosso dall'emittente Napoli Canale 21, con cui è stato sospeso, "nei limiti dell'interesse azionato" in tale giudizio, il citato Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011;

CONSIDERATO che l'emittente Napoli Canale 21 non ha presentato domanda per l'assegnazione di frequenze nella regione Abruzzo non possedendo impianti nel suddetto territorio;

RITENUTO pertanto, che l'applicazione del provvedimento cautelare è tale da non incidere sul regolare svolgimento delle attività del passaggio al digitale nella regione Abruzzo, in quanto la sospensione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011 sopra citato è espressamente limitata dal provvedimento cautelare del TAR Lazio di cui sopra, all'interesse azionato dalla parte ricorrente;

DETERMINA

Art. 1

1. Alla luce del provvedimento cautelare monocratico n.1562/2012 del 3 maggio 2012, nell'ambito del giudizio n. 2941/12 avanti il TAR Lazio, promosso dall'emittente Napoli Canale 21, che prevede la sospensione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 dicembre 2011, di cui in premessa, nei limiti dell'interesse azionato in tale giudizio, si dispone il regolare svolgimento del passaggio al digitale nella Regione Abruzzo secondo il calendario attuativo del citato decreto ministeriale, in quanto l'emittente ricorrente non è titolare di impianti televisivi nella suddetta regione e pertanto non sussiste alcun interesse alla sospensione delle attività di transizione nella Regione Abruzzo.

- 4 MAG. 2012

Il Direttore Generale
Dott. Francesco S. Leone